

Mozione n. 37

presentata in data 2 febbraio 2021

ad iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri

Avvio dell'iter legislativo regionale riguardante "Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei Consulori Familiari" come previsto dall'Art.2 della Legge nazionale 405/75

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE

Premesso che:

La Legge 29 luglio 1975, n.405 "Istituzione dei Consulori Familiari", ha istituito un servizio di assistenza "alla maternità, alla paternità e alle famiglie" denominato "Consultorio Familiare";

l'art.2 della suddetta legge prevede che: "La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio di cui all'articolo 1";

la Regione Marche, nel rispetto e come disposto dal suddetto art.2 della Legge 29 luglio 1975, n. 405, ha emanato la Legge Regionale 31 marzo 1977, n.11, avente ad oggetto: "Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei Consulori Familiari";

la Regione Marche ha provveduto a normare il servizio consultoriale e le sue attività con la Deliberazione Amministrativa n.202 del 3 giugno 1998, avente ad oggetto "Legge 29 luglio 1975, n. 405 e legge 22 maggio 1978, n. 194. Indirizzi per l'organizzazione del servizio e delle attività consultoriali pubbliche e private";

la Regione Marche ha abrogato la sopra riportata Legge Regionale 31 marzo 1977, n.11, attraverso la Legge Regionale 12 maggio 2003, n. 7.

Tenuto conto che:

come riportato nelle premesse, l'art.2 della Legge 29 luglio 1975, n.405, dispone che i "Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei Consulori Familiari", debbano essere fissati dalle Regioni attraverso apposite norme legislative.

Considerato che:

allo stato non risulta una specifica Legge Regionale che fissi i "Criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei Consulori Familiari";

peraltro la Delibera Amministrativa n. 202 riportata nelle premesse risale al 1998, e che dopo 23 anni risulta quanto mai opportuna una rivisitazione e un aggiornamento della normativa riguardante

la disciplina dei Consulori Familiari nella Regione Marche, in considerazione delle nuove esigenze della società e delle esperienze accumulate dai servizi socio-sanitari della Regione, oltre che dalle parti sociali a vari livelli coinvolte ed interessate.

IMPEGNA

il Presidente e la Giunta regionale

ad intraprendere le iniziative necessarie volte ad avviare l'iter per la discussione, redazione e approvazione della Legge Regionale che fissi i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio dei Consulori Familiari.